

## **Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

**Codice identificativo:** 3184

**Data emissione:** 27/02/2025

**Argomenti:** Requisiti speciali, Servizi di architettura e Ingegneria

**Oggetto:** SIA - servizi di verifica e requisiti di partecipazione

### **Quesito:**

In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C? Sempre con riferimento all'affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38 All. I7 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria.

### **Risposta aggiornata**

Per i lavori di importo maggiore o uguale alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice ed inferiore a euro 20.000.000, la verifica può essere affidata esternamente ai seguenti soggetti:

- a) organismi accreditati ai sensi della normativa UNI CEI ISO 17020 di tipo A e C;
- b) dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.

Resta salvo che se la stazione appaltante potrà svolgere internamente l'attività di verifica senza necessità di esternalizzazione se:

- a) dispone di una struttura interna accreditata come organismo di ispezione di tipo B, UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) se dispone di un sistema interno di controllo della qualità.

Sui requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, l'art. 38 dell'Allegato I.7 prevede espressioni del tipo "in misura non inferiore", "almeno pari a" e pertanto rappresenta i requisiti minimi da richiedere, salva la discrezionalità della stazione appaltante di prevedere requisiti ulteriori nel rispetto del principio di attinenza e proporzionalità.